IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 53

DI DATA: 09/04/2025

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER IN DATA MANAGEMENT AND CURATION IN COOPERAZIONE CON SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

☐Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 18 dicembre 2024, n. 96, avente a oggetto "Convenzione Quadro di collaborazione con SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Adozione e sottoscrizione";

DATO ATTO che:

- Area Science Park e SISSA hanno stipulato la suddetta Convenzione Quadro in data 25 gennaio 2025, con l'intento di sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive finalità, normative e specificità, nonché regolare organicamente e facilitare la loro collaborazione scientifica e culturale, al fine di rafforzarla ed estenderla;
- la suddetta Convenzione Quadro ha, tra l'altro, a oggetto la "*co-organizzazione di corsi di perfezionamento congiunti sulla scorta dell'esperienza maturata in virtù dell'iniziativa formativa in materia di gestione dei dati della ricerca, denominata "*Pilot training course in data management and curation"*, negli ambiti scientifici oggetto dei progetti* "Nano Foundries and Fine Analysis - Digital Infrastructure" *(NFFA-DI) e* "Pathogen readiness platform for CERIC-ERIC upgrade" *(PRP@CERIC) a valere su fondi PNRR*";
- la citata iniziativa formativa, realizzata dall'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Area Science Park e da SISSA, in attuazione dell'Accordo di cooperazione stipulato in data 30 aprile 2024, era volta a fornire ai partecipanti le conoscenze per la corretta organizzazione e gestione dei dati in formato FAIR, ossia di dati scientifici rispondenti alle caratteristiche di *Findability*, *Accessibility*, *Interoperability* e *Reusability*;

ATTESO che:

- Area Science Park, nell'ambito delle proprie infrastrutture di ricerca e specialmente del Laboratorio di *Data Engineering* (LADE) afferente all'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT) dell'Ente, svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'Intelligenza Artificiale e del *Data Management,* per estrarre conoscenza e valore dai dati scientifici, utilizzando tecnologie avanzate per il trattamento dei *Big Data*;
- SISSA è interessata ad ampliare il catalogo della propria offerta formativa attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative, rivolte a discenti esterni, in tema di accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto dinanzi rappresentato, Area Science Park e SISSA condividono l'interesse per le linee di ricerca relative all'Intelligenza Artificiale e alla Scienza dei Dati;

RITENUTO, pertanto, di promuovere in collaborazione con SISSA, in un'ottica di continuità con l'iniziativa formativa dinanzi citata, un'attività di formazione specialistica volta a sviluppare nuove competenze nell'ambito della gestione e cura dei dati scientifici, secondo i principi FAIR e una

metodologia FAIR-*by-design*, nonché l'applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale a problemi scientifici;

ATTESO che, con la stipulazione della Convenzione Quadro, Area Science Park e SISSA hanno pattuito di definire i contenuti e le modalità operative dei programmi, delle azioni, delle iniziative e dei progetti da realizzare di comune accordo, nonché di disciplinare i rapporti tra esse, regolando i termini e le condizioni dei rispettivi impegni, sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la Convenzione medesima, a mezzo degli accordi attuativi di cui all'art. 5 della Convenzione Quadro stessa;

CONSIDERATO che:

- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna Parte è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un programma, di azioni, di iniziative e di progetti unitari, i cui sviluppi siano resi fruibili da ciascuna delle Parti stesse anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, quali Area Science Park e SISSA, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sui contratti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounionali, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone, a tal proposito, che "*la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";

RITENUTO, coerentemente con la normativa dinanzi citata e con le pattuizioni contenute nella suddetta Convenzione Quadro, di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale con SISSA, nel

contempo attuativo della Convenzione Quadro stessa, per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

PRESA VISIONE del testo dell'Accordo, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto la realizzazione congiunta di un'iniziativa formativa afferente agli ambiti disciplinari della "*Data Curation*" e del "*Data Management*", vertente sulla corretta organizzazione e gestione dei dati in formato FAIR e denominata "*Master in Data Management and Curation*" (MDMC) e organizzata nella forma del "corso di perfezionamento" articolato in moduli;

DATO ATTO che:

- l'Accordo prevede il rimborso da parte di Area Science Park dell'importo massimo di euro 30.000,00, destinato a coprire i costi delle attività relative al periodo di formazione in presenza nell'ambito del suddetto corso di perfezionamento, che si concluderanno entro il 31 dicembre 2025;
- i suddetti costi sono a valere sul progetto "*Nanoscience Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure*" (NFFA-DI) IR0000015 - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" – Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e in- novazione" – Azione 3.1.1, "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" (CUP B53C22004310006);

VERIFICATA la disponibilità della dotazione finanziaria, sul capitolo 1.04.01.02.999 - "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali" del Bilancio di previsione 2025 e, in particolare, del Progetto 210 NFFA-DI;

DATO ATTO che le suddette risorse saranno impegnate successivamente con provvedimento del Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

RITENUTO di adottare il testo dell'Accordo, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche in sede di firma;

RITENUTO, altresì, di designare, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo in oggetto:

- quale coordinatore della gestione del percorso formativo, la dott.ssa Mariarita de Luca, in staff alla Direzione dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;
- quale Responsabile Scientifico, il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

DISPONE

- di adottare il testo dell'Accordo attuativo di Convenzione Quadro per la realizzazione del "Master in Data Management and Curation" in cooperazione con SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche in sede di firma;
- di designare, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo in oggetto:
 - quale coordinatore della gestione del percorso formativo, la dott.ssa Mariarita de Luca, in staff alla Direzione dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;
 - quale Responsabile Scientifico, il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica Anna Sirica

ALLEGATI:

- Accordo attuativo Area – SISSA MDMC;
- Prospetto finanziario SISSA - Allegato 1;
- Disciplinare NFFA – DI - Allegato 2;
- Prospetto finanziario Area – Allegato 3.

ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 7,

COMMA 4, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

PER

LA REALIZZAZIONE DEL "*MASTER IN DATA MANAGEMENT AND CURATION*"

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica, determinatasi alla sottoscrizione del presente accordo con propria disposizione del XX/XX/XX, n. XX

E

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito e per brevità denominata **"SISSA"**) con sede legale in Trieste, Via Bonomea n. 265, c.a.p. 34136 – codice fiscale e partita IVA 80035060328, nella persona del prof. Andrea Romanino di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o disgiuntamente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- in data 25 gennaio 2025 Area Science Park e SISSA hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive finalità, normative e specificità, nonché regolare organicamente e facilitare la loro collaborazione scientifica e culturale, al fine di rafforzarla ed estenderla;
- la suddetta Convenzione Quadro ha, tra l'altro, a oggetto la "*co-*

*organizzazione di corsi di perfezionamento congiunti sulla scorta dell'esperienza maturata in virtù dell'iniziativa formativa in materia di gestione dei dati della ricerca, denominata "*Pilot training course in data management and curation"*, negli ambiti scientifici oggetto dei progetti* "Nano Foundries and Fine Analysis - Digital Infrastructure" *(NFFA-DI) e* "Pathogen readiness platform for CERIC-ERIC upgrade" *(PRP@CERIC) a valere su fondi PNRR*";

- la citata iniziativa formativa, realizzata dall'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Area Science Park e da SISSA in attuazione dell'accordo di cooperazione stipulato in data 30 aprile 2024, era volta a fornire ai partecipanti le conoscenze per la corretta organizzazione e gestione dei dati in formato FAIR, ossia di dati scientifici rispondenti alle caratteristiche di *Findability*, *Accessibility*, *Interoperability* e *Reusability*;
- in un'ottica di continuità con l'iniziativa formativa dinanzi citata, condividendo l'interesse per le linee di ricerca relative all'Intelligenza Artificiale e alla Scienza dei Dati, Area Science Park e SISSA hanno convenuto di realizzare una nuova iniziativa formativa, con il comune intento di promuovere attività di formazione specialistica volte a sviluppare nuove competenze nell'ambito della gestione e cura dei dati scientifici, secondo i principi FAIR e una metodologia FAIR-*by-design*, nonché l'applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale a problemi scientifici;
- Area Science Park, invero, nell'ambito delle proprie infrastrutture di ricerca e specialmente del Laboratorio di *Data Engineering* (LADE)

afferente all'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT) dell'Ente, svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'Intelligenza Artificiale e del *Data Management* per estrarre conoscenza e valore dai dati scientifici, utilizzando tecnologie avanzate per il trattamento dei *Big Data*;

- SISSA è, più precisamente, interessata ad ampliare il catalogo della propria offerta formativa attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative, rivolte a discenti esterni, in tema di accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca;
- con la stipulazione della Convenzione Quadro dinanzi citata le Parti hanno pattuito di definire i contenuti e le modalità operative dei programmi, delle azioni, delle iniziative e dei progetti da realizzare di comune accordo, nonché di disciplinare i rapporti tra Area Science Park e SISSA, regolando i termini e le condizioni dei rispettivi impegni sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la Convenzione medesima, a mezzo degli accordi attuativi di cui all'art. 5 della citata Convenzione Quadro;
- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna Parte è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un programma, di azioni, di iniziative e di progetti unitari, i cui sviluppi siano resi fruibili da ciascuna delle Parti stesse anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione

di legge o di Statuto;

- un accordo tra amministrazioni che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, quali Area Science Park e SISSA, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sui contratti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounionali, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone, a tal proposito, che "*la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";

- coerentemente con la normativa dinanzi citata e con le pattuizioni contenute nella suddetta Convenzione Quadro, Area Science Park e SISSA hanno, pertanto, convenuto di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale, nel contempo attuativo della Convenzione Quadro stessa, per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, al pari degli allegati a quest'ultimo materialmente acclusi.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione congiunta di un'iniziativa formativa afferente agli ambiti disciplinari della "*Data Curation*" e del "*Data Management*", vertente sulla corretta organizzazione e gestione dei dati in formato FAIR e denominata "*Master*

in Data Management and Curation" (MDMC).

2. L'iniziativa formativa di cui al comma 1 del presente articolo sarà organizzata nella forma del "corso di perfezionamento" e il relativo percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:
 - primo modulo, nel corso del quale ciascun partecipante seguirà un percorso formativo della durata di circa duecentoquaranta ore di lezione frontale, da svolgersi a Trieste presso le sedi di Area Science Park e di SISSA;
 - secondo modulo, nel corso del quale ciascun partecipante svolgerà un periodo di tirocinio pratico, da svolgersi presso strutture pubbliche e private individuate di comune accordo dalle Parti.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 del presente articolo avrà una durata di circa nove mesi complessivi decorrenti da settembre 2025.
4. L'iniziativa formativa di cui al presente articolo prevede il rilascio di un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo descritto nel comma 2 del presente articolo stesso. L'attestato in questione dovrà recare l'indicazione degli argomenti affrontati e delle competenze acquisite e il suo rilascio dovrà essere subordinato alla presentazione, con esito positivo, di una tesi concordata con uno o più docenti del corso e con il responsabile scientifico della struttura presso la quale il partecipante abbia svolto il tirocinio pratico.

Articolo 3

Impegni delle Parti e modalità della cooperazione

1. Le Parti assumono l'impegno di cooperare nella realizzazione dell'iniziativa formativa di cui all'art. 2 del presente accordo, per quanto

di competenza, nel rispetto della normativa eurounionale, nazionale e interna applicabile, con la diligenza e professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, impiegando le rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie più idonee al loro conseguimento.

2. Area Science Park, in particolare, assume i seguenti impegni:
 a) sviluppare i contenuti scientifici dell'iniziativa formativa di cui all'art. 2 del presente accordo congiuntamente con SISSA;
 b) finanziare l'iniziativa alle condizioni e nei termini di cui all'art. 5 del presente accordo;
 c) coordinare, avvalendosi del coordinatore di cui all'art. 7 del presente accordo, le attività di gestione del percorso formativo;
 d) partecipare alle procedure di selezione dei candidati interessati a frequentare il corso di perfezionamento, tramite la designazione di componenti della commissione esaminatrice, scelti tra il personale di Area Science Park;
 e) effettuare le attività di docenza concordate con SISSA, avvalendosi del proprio personale ovvero individuando professionisti e docenti esterni, convenendo il conferimento dei relativi incarichi con SISSA stessa;
 f) mettere a disposizione le proprie aule e i propri laboratori ubicati a Trieste, ove necessario per soddisfare specifiche esigenze didattiche;
 g) partecipare congiuntamente con SISSA a iniziative di finanziamento nazionali, europee e/o internazionali, volte a supportare le attività previste nell'ambito del percorso formativo.
3. SISSA, in particolare, si obbliga ad assumere i seguenti impegni:

a) sviluppare i contenuti scientifici dell'iniziativa formativa di cui all'art. 2 del presente accordo congiuntamente con Area Science Park;

b) indire e gestire le procedure selettive dei candidati interessati alla frequenza del corso di perfezionamento nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e in rigorosa osservanza della normativa vigente in materia;

c) effettuare le attività di docenza concordate con Area Science Park, avvalendosi del proprio personale ovvero individuando professionisti e docenti esterni e convenendo il conferimento dei relativi incarichi con Area Science Park stessa;

d) svolgere le attività di gestione amministrativa del percorso formativo in accordo con il coordinatore di Area Science Park di cui all'art. 7 del presente accordo;

e) mettere a disposizione le proprie strutture didattiche per lo svolgimento del percorso formativo;

f) versare ai partecipanti all'iniziativa formativa l'importo forfettario come da prospetto finanziario allegato sub n. 1) al presente accordo, a copertura dei costi di partecipazione all'intero percorso formativo;

g) partecipare congiuntamente con Area Science Park a iniziative di finanziamento nazionali, europee e/o internazionali volte a supportare le attività previste nell'ambito del percorso formativo.

Articolo 4

Altri impegni e responsabilità delle Parti

1. Fermo restando l'obbligo di Area Science Park di rispettare integralmente le prescrizioni del Disciplinare di concessione del finanziamento

sottoscritto in relazione al progetto NFFA-DI e allegato al presente accordo sub n. 2), gli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, del Disciplinare citato devono considerarsi estesi a SISSA, in virtù del presente accordo di cooperazione. Più precisamente, SISSA si impegna a:

a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
b) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate;
c) rispettare, in caso di ricorso diretto a esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
d) indicare il CUP del progetto di pertinenza su tutti gli atti amministrativo/contabili;
e) rispettare il principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, nonché i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;

f) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e agli obiettivi realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. n. 108/2021;

g) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata Area Science Park sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

2. Ciascuna Parte si impegna, altresì, a:

a) non assumere obbligazioni per conto dell'altra Parte, non fare dichiarazioni o fornire garanzie a nome dell'altra Parte, diverse da quelle previste, autorizzate e/o concordate;

b) comunicare tempestivamente all'altra Parte qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sulla realizzazione delle attività;

c) fornire tempestivamente le informazioni e i dati richiesti dall'altra Parte per svolgere le proprie attività, garantendone l'esattezza.

3. È in facoltà delle Parti, qualora reputato necessario, fare ricorso diretto a soggetti esterni, in conformità alla pertinente disciplina eurounionale e

nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari e ai disciplinari applicabili. Ciascuna Parte rimane, in ogni caso, responsabile della corretta esecuzione delle attività a suo carico, dovendo garantire che il coinvolgimento di terzi non pregiudichi gli interessi dell'altra Parte e la realizzazione delle attività. Pertanto, ciascuna Parte assume a proprio carico i rischi derivanti dalle attività realizzate da sé o da terzi sotto il proprio controllo, nonché tutti i danni diretti e indiretti che dovessero derivare dal proprio operato all'altra Parte o a terzi. Ciascuna Parte assume l'impegno di svolgere direttamente, in proprio o mediante propri incaricati, le attività di contrattualizzazione, amministrazione e gestione dei rapporti con i soggetti selezionati per l'attuazione delle attività a proprio carico.

4. Ciascuna Parte, ove inadempiente agli obblighi assunti per effetto della sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare l'altra Parte da eventuali contestazioni e/o riserve e/o pretese e/o azioni di risarcimento in relazione a eventuali danni che quest'ultima, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire in relazione al suddetto inadempimento o per fatto imputabile alla Parte inadempiente.

Articolo 5

Oneri finanziari

1. Area Science Park si impegna a corrispondere a SISSA un contributo per la realizzazione dell'iniziativa formativa di cui all'art. 2 del presente accordo, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato nel prospetto finanziario allegato sub n. 3) al presente accordo.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo va inteso come

rimborso a consuntivo dei costi sostenuti da SISSA a fronte delle attività specificate nel prospetto finanziario stesso e verrà versato secondo le modalità ivi indicate.

3. Area Science Park si impegna a fornire a SISSA la modulistica per la redazione dei rendiconti, con particolare riferimento all'esposizione dei costi e alla documentazione giustificativa da allegare e/o da conservare agli atti. SISSA produrrà una nota di debito, indicando in essa gli importi relativi alla sua frazione di spettanza dei costi
4. I versamenti saranno effettuati da Area Science Park entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota di debito di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 6

Disimpegno delle risorse e responsabilità finanziarie

1. Le Parti danno atto di essere edotte che:
 a) l'eventuale disimpegno delle risorse del PNRR, previsto dall'art. 24 del citato Reg. n. 2021/241/UE e dall'art. 8 del citato D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di concessione n. 411 del 30 agosto 2022 (progetto NFFA-DI);
 b) il Ministero dell'Università e della Ricerca può procedere alla revoca, parziale o totale, dei finanziamenti concessi con conseguente obbligo di restituzione degli importi eventualmente già versati nei casi di cui all'art. 10, comma 2, del Disciplinare per il progetto NFFA-DI di cui all'allegato sub n. 2).

2. Con riferimento alla natura collaborativa delle attività di cui al presente accordo, finalizzate anche alla realizzazione del progetto NFFA-DI da parte di Area Science Park, ferma restando la responsabilità di quest'ultima nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'attuazione del suddetto progetto, SISSA risponde di tutti i danni a essa imputabili limitatamente all'importo di cui al prospetto finanziario allegato sub n. 1) al presente accordo, nel caso di irregolarità o inosservanza di uno o più obblighi a suo carico in base al presente accordo, che comporti riduzione o revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 18 dell'avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021, approvato con Decreto del Direttore Generale della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR (Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU).

Articolo 7

Coordinatore e Responsabili scientifici

1. Le Parti convengono di designare quale coordinatore della gestione del percorso formativo (*proposta: l'ing. Mariarita de Luca, assegnata in staff all'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT)*), il/la quale avrà il compito di:
 - mantenere informate le Parti sull'andamento delle attività attuative

del presente accordo;

- attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

2. L'attività del Coordinatore di cui al comma 1 del presente articolo, sarà svolta sotto la supervisione dei Responsabili Scientifici, in qualità di co-direttori del "*Master in Data Management and Curation*" (MDMC), che ciascuna delle Parti designa come segue:
 - per Area Science Park: (*proposta: il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT), dott. Stefano Cozzini*);
 - per SISSA: il prof. Eugenio Piasini.

Articolo 8

Rinvio alle condizioni della Convenzione Quadro

1. Le Parti danno atto che le condizioni della Convenzione Quadro sottoscritta in data 25 gennaio 2025, disciplinanti i rapporti tra esse sotto il profilo tecnico-scientifico, organizzativo e gestionale, con particolare riguardo alle modalità della collaborazione, alla non concorrenza, alla confidenzialità, alla proprietà intellettuale dei risultati, alle iniziative di comunicazione e pubblicazione dei risultati, al trattamento dei dati personali, alla messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi tecnici, alle coperture assicurative e alla sicurezza, alla limitazione di responsabilità, alla legalità, alla legge applicabile, alla risoluzione delle

controversie, al foro competente e a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o derogato dal presente accordo, risultano pienamente in vigore e richiamate in ogni loro parte e che, pertanto, le attività di cui al presente accordo sono disciplinate anche da quanto disposto dalle condizioni della suddetta Convenzione Quadro non espressamente derogate.

Articolo 9

Materiale didattico e pubblicazioni

1. I contenuti cartacei ed elettronici dell'iniziativa formativa di cui all'art. 2 del presente accordo, nonché eventuali *deliverable* dovranno riportare i loghi dei progetti finanziati a valere sul PNRR, e specificamente rispettare le "*Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori - Versione 1.0 del 10 ottobre 2022*", nonché le "*Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori - Versione 2.0 del 05 luglio 2023*", entrambe emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Articolo 10

Durata, modifiche e integrazioni

1. Ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c., il presente accordo ha durata decorrente a far data dalla ricezione da parte del primo sottoscrittore del documento firmato digitalmente dall'ultimo firmatario.
2. Le Parti convengono di fissare la scadenza del presente accordo al completamento delle attività relative alla realizzazione del "*Master in Data Management and Curation*" (MDMC) per l'anno accademico 2025/2026, con possibilità di rinnovo.

3. Le Parti convengono che il presente accordo possa essere oggetto di modifiche e/o integrazioni da formalizzare con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - SISSA: protocollo@pec.sissa.it;
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it.

Articolo 11

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo nel caso di inattività protratta o di risolverlo in caso di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo stesso. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse

dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del medesimo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 13

Spese

1. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014, con relative spese ripartite tra le Parti.
2. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, comma 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica

Per SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Il Direttore, prof. Andrea Romanino

Allegato n. 1)

Prospetto Finanziario SISSA

Con riferimento all'art. 3, comma 3 paragrafo f) si specifica che, fermo restando che la SISSA riceva da AREA il contributo pari a € 30.000,00 come da allegato sub 2), la SISSA si impegna a:

1. coprire la quota di iscrizione pari a € 4.500,00 ciascuna, dei primi quattro partecipanti all'iniziativa formativa, risultati idonei nella graduatoria di ammissione;

2. erogare l'importo forfettario pari a € 3.000,00 ciascuno ai primi quattro partecipanti all'iniziativa formativa, risultati idonei nella graduatoria di ammissione, a copertura dei costi di partecipazione per l'intero percorso formativo.

La SISSA si impegna, altresì, a coprire la quota di iscrizione pari a € 4.500,00, su fondi propri, del quinto idoneo nella graduatoria di ammissione.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato D: modello di "Disciplinare"

Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "*Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca*" da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 4, "*Istruzione e Ricerca*" - Componente 2, "*Dalla ricerca all'impresa*" -
Linea di investimento 3.1, "*Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione",*
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Art. 1
Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare, in attuazione della Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso, regola i rapporti tra il Ministero ed i Soggettoi attuatori, i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi al progetto avente codice identificativo codice identificativo 8822B0B9 denominato *"Nano Foundries and Fine Analysis - Digital Infrastructure (NFFA-DI)"* presentato dal **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)** e con Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano (Soggetti co-proponenti) per l'infrastruttura di ricerca Nano Foundries and Fine Analysis (NFFA).
2. Il finanziamento, come definito all'esito della procedura valutativo negoziale, è pari al 100% dei costi ammissibili.
3. La realizzazione del progetto ha una durata massima prevista di mesi 30 decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto d'obbligo, prorogabile una sola volta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 dell'avviso, rubricato "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto". La richiesta di proroga è approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente.

Art. 2
Obblighi dei Soggetti attuatori

1. A seguito della selezione, ciascun Soggetto attuatore delle progettualità connesse all'investimento PNRR oggetto del presente Avviso, si obbliga:
 a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 b) a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
 c) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile;
 d) a garantire l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero;
f) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
g) ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
h) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
j) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
k) a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
l) a richiedere il CUP di progetto e conseguentemente ad indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
m) al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
n) al rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
o) a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori;
p) a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e agli obiettivi realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
q) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
r) a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti europei e dal Ministero e per tutta la durata del progetto;
s) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile,

penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

t) ad individuare entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti Realizzatori;
u) ad assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall'infrastruttura di ricerca ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
v) a garantire che, qualora la/le infrastrutture oggetto del presente intervento, svolgano sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata; inoltre, laddove la/le infrastrutture oggetto del presente intervento siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
w) a gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero e ad assicurare la stabilità del progetto entro i limiti previsti dalla normativa europea;
x) a trasmettere al Soggetto proponente, anche telematicamente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dal Ministero, la documentazione e i dati necessari ai fini dell'assolvimento di quanto previsto nel comma successivo.

2. Il Soggetto proponente in qualità di Soggetto attuatore si obbliga inoltre:
 a) a presentare bimestralmente la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso;
 b) a presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;
 c) a rilevare ed imputare nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente;
 d) a trasmettere a mezzo del sistema informatico adottato dal Ministero i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero;
 e) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dal Ministero;
 f) a predisporre e verificare ai fini dell'inoltro al Ministero, la documentazione relativa ai pagamenti secondo le procedure stabilite dal predetto, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
 g) ad inoltrare le domande di rimborso al Ministero con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 h) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

i) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
j) ad assumere entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il "Manager dell'Infrastruttura" di cui all'art. 8, comma 3, del presente avviso.

Art. 3
Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto attuatore, con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere rispettare quanto contenuto in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore dovrà indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.
3. Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea: tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono ripotare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico i Soggetti attuatori dovranno:
 - mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".
 - quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
 - utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del progetto finanziato, il seguente disclaimer: "*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi*".

Art. 4
Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. Il proponente produce, con cadenza bimestrale, secondo la metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la domanda di rimborso, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli, per conto anche degli eventuali Soggetti co-Proponenti.
2. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, il Soggetto proponente sarà tenuto ad alimentare il sistema informativo adottato per il PNRR (ReGiS), mediante l'inserimento di:

a) dati di avanzamento finanziario;
b) documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento;
c) ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento;
d) indicatori di progetto con specifico riferimento agli obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale.

3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente articolo, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed al conseguimento degli indicatori collegati agli obiettivi del progetto, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale.
4. Il finanziamento concesso verrà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che ripartirà tra gli eventuali soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.
5. Il proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la Relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'Obiettivo Generale previsto dalla scheda Tecnica, così come approvata.
6. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.
7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
8. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto a) dell'art. 8 dell'avviso sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018 in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
9. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto e) dell'art. 8 dell'avviso sono rendicontati in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156).
10. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto e) dell'articolo 8, il Soggetto attuatore dovrà darne evidenza analitica, in contabilità separata.
11. Le erogazioni in favore dei Soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.

Art. 5
Eventuali anticipazioni

1. È facoltà del Soggetto proponente richiedere l'anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del progetto al momento della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. L'anticipo sarà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che lo ripartirà tra gli eventuali soggetti co- proponenti entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.

Art. 6
Variazioni del progetto

1. In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è

auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

2. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni alla scheda tecnica del progetto, esclusivamente tramite modalità telematiche, nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni potranno essere autorizzate dal Ministero, da rendersi entro, di norma, 20 giorni, acquisita la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase "in itinere" al fine di verificare il rispetto di quanto specificato ai successivi commi.
3. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attività del progetto oggetto di variazione non autorizzata.
4. Il Ministero si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al progetto, necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa comunicazione al Soggetto attuatore.
5. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
6. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite, salvo quanto specificato al successivo comma.
7. Posta l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso, nella fase di attuazione del progetto è possibile rimodulare i costi ammessi di cui all'art. 8 dell'avviso. Tali variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia.
8. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, gli obiettivi intermedi, il cronoprogramma di spesa e procedurale del progetto, salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di proroga concessa ai sensi dell'art. 7 dell'avviso, non possono essere oggetto di variazione.

Art. 7
Divieto di cumulo

1. Il Soggetto attuatore assicura che non beneficia e non beneficerà per le medesime spese rendicontate nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento, di altre misure di sostegno finanziario regionale, nazionale o eurounionale.
2. Il Soggetto attuatore garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e l'assenza del c.d. doppio finanziamento.

Art. 8
Risultati

1. Ciascun Soggetto attuatore è proprietario dei diritti afferenti ai risultati conseguiti nell'ambito del progetto e si impegna a promuovere i risultati del progetto prioritariamente nel territorio dell'UE; in difetto il Ministero avrà facoltà di revocare il finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 10 che segue.
2. L'infrastruttura deve essere in grado di offrire i suoi servizi, trasferendo conoscenze e metodi di impatto diretto per l'innovazione; essa inoltre deve permettere accesso strutturato ed aperto ai dati scientifici e tecnologici, per amplificarne l'impatto ed il ritorno sulla società e sull'economia, sia a livello globale che a livello locale.

Art. 9
Proroga

1. La durata massima di ciascuna proposta progettuale, presentata ai sensi del presente avviso, deve essere coerente con le tempistiche di realizzazione previste per la Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" del PNRR e non deve, comunque, superare i 30 (trenta) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, salvo concessione di proroga da parte del Ministero.
2. È ammessa un'unica proroga, fermo restando che la durata complessiva del progetto non può eccedere 36 mesi, e, comunque, non può superare il termine del 31/12/2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. La richiesta di proroga è approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente.

Art. 10
10 Meccanismi sanzionatori

1. Sulla base delle risultanze delle attività di controllo o di altre modalità di accertamento delle irregolarità, o anche in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dei Soggetti attuatori, il Ministero si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di revoca.
2. Il provvedimento di revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso sarà adottato nei seguenti casi:
 a) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dal presente avviso all'art. 7, comma 3, per la realizzazione del progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all'art. 7, comma 4 dell'avviso;
 b) mancato rispetto da parte dei Soggetti attuatori della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall'infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
 c) mancata realizzazione di attività progettuali che impattino sul raggiungimento dell'obiettivo generale;
 d) mancata trasmissione della domanda di rimborso finale e della relativa relazione tecnica finale nei termini prescritti, salvo deroghe;
 e) mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere ed all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 f) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 g) irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti;
 h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti;
 i) in presenza di ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il regolare svolgimento del progetto.
3. Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al Soggetto attuatore sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal Ministero. Laddove il Soggetto attuatore non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del Ministero procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del Soggetto attuatore emergano gravi indizi di irregolarità, ovvero nell'ipotesi di non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno

dei predetti indizi di irregolarità, ovvero sino alla regolare e completa alimentazione del sistema informativo. Nell'ipotesi in cui l'irregolarità sia accertata, il Ministero procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.

5. Il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, a seguito dell'adozione di uno degli atti di cui ai commi precedenti, agendo preventivamente sul soggetto inadempiente cui è imputabile il provvedimento sanzionatorio, ed in via residuale, ovvero nell'ipotesi di incapienza, nei confronti del Soggetto proponente; il recupero avverrà, anche operando, ove possibile, mediante compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente e/o ai co-proponenti. Medesima modalità viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso.

Art. 11
Controlli e ispezioni

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge i controlli di competenza, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa, ed effettua il monitoraggio degli interventi finanziati, per assicurare il rispetto di quanto previsto nei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati.
2. Eventuali esiti negativi dei controlli sopra richiamati, determineranno l'adozione da parte del Ministero dei conseguenziali provvedimenti, adottati in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed eurounionali.
3. Durante la fase di attuazione del progetto finanziato, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nel Sistema di Gestione e Controllo e nei relativi allegati, per la linea di finanziamento di cui al presente avviso, unitamente alle disposizioni recate dal D.M. n.1141 del 7 ottobre 2021.
4. Ciascun Soggetto attuatore ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dall'Amministrazione responsabile per la gestione degli interventi, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
5. In un'ottica di semplificazione e di snellimento degli oneri previsti in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, il Ministero si riserva la facoltà di emanare apposite Linee Guida per la rendicontazione cui i Soggetti attuatori saranno tenuti ad attenersi ove adottate.

Art. 12
Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare nonché dall'avviso, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa eurounionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Ciascun Soggetto attuatore è tenuto ad osservare la normativa nazionale ed eurounionale in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

Art. 13
Obblighi dei soggetti finanziati in caso di contestazioni

1. Qualunque contestazione e/o eccezione mossa dal/i Soggetto/i attuatore/i o che dovesse comunque insorgere all'interno della compagine di progetto, od anche nei confronti del Ministero, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento né fondare la pretesa per sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal/i Soggetto/i attuatore/i con il presente Disciplinare.

Art. 14
Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione, ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione del progetto, ciascun Soggetto attuatore elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Allegato A.

Art. 15
Foro competente

1. Il Ministero e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.
2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Art. 16
Spese

1. Le eventuali spese inerenti al presente Disciplinare sono da intendersi a carico del proponente.

Soggetto proponente (anche per conto del/i co-proponente/i, in virtù dell'accordo di cui all'articolo 15 della legge 241 del 1990)
(Firma digitale del legale rappresentante)

Allegato n. 3)

Prospetto Finanziario Area Science Park

Per l'edizione 2025-2026 del "*Master in Data Management and Curation*" (MDMC), Area Science Park trasferirà a SISSA il contributo massimo di euro 30.000,00 a valere sul progetto "*Nanoscience Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure*" (NFFA-DI) IR0000015 - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" – Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e in- novazione" – Azione 3.1.1, "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" (CUP B53C22004310006).

Le attività di formazione del "*Master in Data Management and Curation*" (MDMC) sono allineate con gli obiettivi del progetto NFFA-DI per la formazione di figure professionali (almeno con un titolo di laurea triennale) nella gestione dei dati della ricerca secondo i principi FAIR.

Il contributo di Area Science Park, pari all'importo massimo di € 30.000,00, coprirà le attività relative al periodo di formazione in presenza, nell'ambito del percorso formativo, che si concluderanno entro il 31/12/2025.

La liquidazione del contributo di € 30.000,00 a SISSA avverrà a fronte della presentazione da parte di SISSA di una nota di debito recante tutti i dettagli (Titolo, CUP) del progetto finanziatore.